

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1277 del 15/03/2019
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 <i>l</i> VARIANTE A CONCESSIONE RILASCIATA CON D.D. N°5754 IN DATA 08/11/2018 RELATIVA ALL'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE NURE AD USO AGRICOLO IN LOC. COLOMBAROLA IN COMUNE DI PODENZANO (PC) DITTA: AZIENDA AGRICOLA FILIOS ROBERTO COD. SISTEB: PC18T0012
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1330 del 15/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici MARZO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 – VARIANTE A CONCESSIONE RILASCIATA CON D.D. N°5754 IN DATA 08/11/2018 RELATIVA ALL'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE NURE AD USO AGRICOLO IN LOC. COLOMBAROLA IN COMUNE DI PODENZANO (PC)

DITTA: AZIENDA AGRICOLA FILIOS ROBERTO

COD. SISTEB: PC18T0012

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n°173/2014 ;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATA la determinazione n° 5754 in data 08/11/2018 con la quale è stata rilasciata all'Azienda Agricola FILIOS ROBERTO la concessione di area demaniale del torrente Nure in comune di Podenzano ad uso agricolo per sfalcio e pulizia;

ACQUISITA, con nota prot. ARPAE n° 26649 in data 19/02/2019, l'istanza del sig. Filios Roberto in qualità di rappresentante dell'Azienda Agricola Filios Roberto (C.F.-P.IVA 01123470336), volta all'ottenimento della variante alla concessione di cui alla determinazione n°5754 del 08/11/2019 per poter procedere alla lavorazione del terreno così come descritto nella relazione agronomica precedentemente inoltrata con nota assunta al prot. ARPAE n°15498 del 30/01/2019, con esclusione di un'area verso torrente al fine di agevolarne la sua rinaturalizzazione attraverso la manutenzione del verde;

PRESO ATTO della nota, assunta al prot. ARPAE n°41807 del 14/03/2018, con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po, ha trasmesso "nulla osta idraulico" favorevole confermando le prescrizioni espresse in fase di rilascio della concessione originaria;

VALUTATO che il canone di concessione è stato rideterminato pari ad € 810,00

DATO ATTO CHE la ditta richiedente:

- in data 22/02/2019 ha versato l'importo di €. 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 05/11/2018 ha versato l'importo di € 590,00 a titolo canone annualità 2019;
- in data 07/03/2019 ha versato la somma di € 220,00 ad integrazione del canone annualità 2019;
- in data 07/03/2019 ha versato la somma di € 220,00 ad integrazione del deposito cauzionale già versato in sede di rilascio della concessione originaria;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione di cui all'oggetto;

DATO ATTO del parere di regolarità amministrativa della presente determinazione;

DETERMINA

- a) di rilasciare sino al 31/12/2024 e per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, all'Azienda Agricola FILIOS ROBERTO (C.F.-P.IVA 01123470336), la variante alla concessione precedentemente rilasciata con D.D. n° 5754 del 08/11/2018 per consentire:
- 1) la conduzione ad uso agricolo per la coltivazione ad erba medica di area demaniale posta in sponda sinistra del torrente Nure in loc. Colombarola identificata catastalmente:
 - area non censita : FG. 32 fronte mappale 120 – FG. 33 fronte mappale 15 del N.C.T del comune di Podenzano;
 - area censita : FG. 32 mappali 120/parte e 123 – FG. 33 mappali 14/parte e 15/parte del N.C.T del comune di Podenzano;
 della superficie complessiva di circa 56.490,00 mq
 - 2) la manutenzione del verde del terreno identificato catastalmente:
 - area non censita : FG. 32 fronte mappale 120 del N.C.T. del comune di Podenzano
 della superficie complessiva di mq. 2000 circa;
- secondo la planimetria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- b) di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di stabilire che il canone annuale è rideterminato in € 810,00 calcolato ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, e dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo dell'anno secondo le seguenti modalità:

TRAMITE BANCA (BONIFICO CONTO CORRENTE BANCO POSTA: IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103)

OPPURE TRAMITE UFFICIO POSTALE (BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE N. 1018766103)

per i versamenti dovrà essere obbligatoriamente compilato, nello spazio relativo alla causale quanto segue:

- canone per occupazione aree demanio idrico (codice SISTEB: PC18T0012)
- anno di riferimento del canone di concessione

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po" per quanto di competenza.

La Responsabile della SAC.

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proc. PC18T0012 a favore del sig. FILIOS ROBERTO in qualità di rappresentante titolato dell' AZIENDA AGRICOLA FILIOS ROBERTO con sede legale in Sarmato (PC) - Via Agazzino,1, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione ad uso agricolo di area demaniale posta in sponda sinistra del torrente Nure in loc. Colombarola in comune di Podenzano, consistente:

1) nella coltivazione ad erba medica del terreno identificato catastalmente:

- area non censita : FG. 32 fronte mappale 120 – FG. 33 fronte mappale 15 del N.C.T del comune di Podenzano;

- area censita : FG. 32 mappali 120/parte e 123 – FG. 33 mappali 14/parte e 15/parte del N.C.T del comune di Podenzano;

della superficie complessiva di circa 56.490 mq

2) nella manutenzione del verde del terreno identificato catastalmente:

- area non censita : FG. 32 fronte mappale 120 della superficie complessiva di mq. 2000 circa;

Art. 2

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2024.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3

Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19 , punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi ;
- Mancato pagamento di due annualità di canone

Articolo 4

Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale pari ad € 810,00

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e

disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno ,fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.;

2) L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari € 810,00;

3) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

ART. 5 **Varianti e cambi di titolarità**

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 5 **Obblighi e condizioni generali**

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

2) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

-la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (parapetti in legno, tabellazione segnaletica, custodia rimozione di pericoli ecc.).

4) L'utilizzo dell'area ceduta in concessione dovrà avvenire secondo le normali pratiche agricole per la conservazione e valorizzazione del verde, attuate con metodi che escludono l'utilizzo di fertilizzanti, fitofarmaci e gli altri presidi chimici, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinare di produzione integrata previsti dalle normative vigenti in regione Emilia-Romagna.

5) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando **l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

6) Il concessionario non deve apportare alcuna variazione plano-altimetrica all'area concessa, così come individuata negli elaborati grafici agli atti di questa Struttura ed alle planimetrie allegate, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

7) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Art. 6 **Prescrizioni di ordine idraulico contenute nella nota dell'Agenzia di Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile assunta al prot. ARPAE N° 9600 del 14/06/2018 e successivamente confermate con nota assunta al prot. ARPAE n° 41807 del 14/03/2019**

- 1) La concessione viene accordata al fine di permettere al concessionario l'uso agricolo dell'area.
- 2) Questo Servizio si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombrò dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta.
- 3) Resta vietata la costruzione di qualsiasi opera di difesa artificiale delle sponde, sia con materiale pietroso che con piantumazione di alberi e cespugli.
- 4) È fatto obbligo all' Ente concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Area Affluenti Po - Ambito di Piacenza.
- 5) Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonché alla L.R. n° 7/2004 e s. m. e i., in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) del RD ,il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 5,00 dal limite di sponda e considerata l'area in questione dal limite della zona SIC ZPS IT140100017 -Conoide del Nure e Bosco di Fornace Vecchia.
- 6) Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. **IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.**
- 7) Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.